

## SEGRETERIA DI STATO FINANZE E BILANCIO

## Relazione al Decreto Delegato

"Modifica delle aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di benzina, di gasolio e di gas di petrolio liquefatti(GPL) ad uso carburante – e conseguente adeguamento dei provvedimenti fiscali di cui al Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 114 e sue successive modifiche"

Eccellenze, On.li Consiglieri,

il presente decreto delegato è emanato dal Congresso di Stato in forza della delega prevista dall'articolo 9 della Legge 11 novembre 1975 n.42 e successive modifiche ed integrazioni.

Con il presente decreto delegato Il Congresso di Stato ha ritenuto necessario porre in essere una minore riduzione – sempre temporanea - dell'imposta speciale sulle importazioni di benzina, di gasolio e di gas di petrolio liquefatti (GPL) ad uso carburante, rispetto alle disposizioni che erano state adottate con il Decreto Delegato n. 71/2022 in vigore dal marzo u. s. fino al 30 novembre 2022 a seguito di successive proroghe.

Il provvedimento in questione consente infatti l'adeguamento ed allineamento ad analoghi provvedimenti normativi della vicina Italia sulle accise di tali prodotti energetici, nel rispetto degli accordi italo- sammarinesi in materia.

Visto l'articolo 1 del vigente Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n. 195, con l'articolo 1 del presente decreto delegato si prevede la riduzione delle aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di benzina e di gasolio ad uso carburante di euro 0,15 al litro, mentre sulle importazioni di gas di petrolio liquefatti (GPL) ad uso carburante, l'imposta speciale è ridotta di euro 0,0511 al kg.

All'articolo 2 è stabilito che le predette riduzioni sono applicate per un periodo di tempo limitato e più precisamente dal 1 dicembre 2022 e fino al 31 gennaio 2023.

All'articolo 3 del presene decreto delegato, per il predetto periodo 1 dicembre 2022- 31 gennaio 2023, in continuità con le precedenti disposizioni in materia stabilite dal Decreto Delegato n. 71/2022 e sue successive proroghe, le riduzioni delle accise previste ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 del Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 114 e s.m., sono definite rispettivamente nella misura di 20 centesimi di euro e di 8 centesimi di euro a litro.

Dal 1 febbraio 2023 il presente decreto delegato cessa i suoi effetti e tornano ad applicarsi le aliquote previste dall'articolo 1 del Decreto Delegato n. 195/2011.

IL SEGRETARIO DI STATO

REPUBBLICA DI SAN MARINO